



Comune di Campagnano di Roma

Città metropolitana di Roma Capitale

<http://www.comunecampagnano.it> - protocollo@comunecampagnano.it

protocollo@pec.comunecampagnano.it

Piazza Cesare Leonelli, 15 - 00063 Campagnano di Roma

Tel: 06 90156047-20 - Fax: 06 9041991 - C.F. 03056800588

Settore I

Affari Generali-Contratti--Personale

INCARICO DI PATROCINIO, DIFESA ED ASSISTENZA LEGALE DEL COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____,

TRA

Il **Comune di Campagnano di Roma** rappresentato dal _____, in qualità di Responsabile del Settore I (Affari Generali-Contratti-Notifiche-Personale), C.F. 03056800588

E

l'**Avvocato** -----, nato a ----- il _____, C.F. -----
iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma dal _____ (di seguito Professionista)

Richiamati:

- l'Avviso Pubblico per la formazione dell'elenco di avvocati per l'affidamento di incarichi legali approvato con determinazione n__ del _____;
- la determinazione n__ del _____ con la quale veniva conferito al professionista l'incarico di assistenza nel giudizio di seguito precisato: _____

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Campagnano di Roma, come sopra rappresentato, conferisce all'Avvocato _____ con studio in _____ - _____ - _____ - CF _____, incarico di patrocinio, difesa ed assistenza legale del Comune di Campagnano di Roma, che accetta, nel seguente giudizio:

Autorità Giudiziaria: _____

Ricorrente/Attore: _____

Oggetto: _____

Valore della controversia: _____

Data di notifica atto introduttivo: _____

L'incarico è conferito per un solo grado di giudizio.

Il Comune di Campagnano di Roma resta libero di affidare specifiche controversie alla cura di altri professionisti legali, ovvero di affiancare al legale incaricato altri avvocati, in relazione al grado di giudizio e/o alla complessità ed importanza delle stesse cause o per ipotesi di incompatibilità, con assunzione dei relativi oneri finanziari e senza che il legale incaricato possa avanzare alcuna eccezione al riguardo

ART 2 – OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista si obbliga a svolgere l'incarico con diligenza, professionalità e nell'esclusivo interesse dell'ente. Egli si impegna altresì a tenere costantemente informato l'Amministrazione circa l'attività svolta. In particolare, il Professionista si impegna:

- inviare in tempi congrui ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
- comunicare per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito di ogni provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune;
- alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio, rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- aggiornare per iscritto costantemente l'ente sullo stato generale del giudizio e sull'eventuale rischio di soccombenza, sia all'atto di assunzione dell'incarico che, successivamente, con riferimento all'andamento del giudizio, all'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere, anche ai fini di una valutazione di eventuali spese a carico dell'ente da prevedersi nel bilancio comunale;
- rendere parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- assicurare la richiesta della condanna della controparte al pagamento delle spese processuali, pena la revoca dell'incarico;
- non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'interesse dell'ente.
- Il Professionista ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente incarico. Tale obbligo precedentemente illustrato sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente incarico, mentre è escluso per i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Professionista è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri eventuali dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Il Professionista è tenuto al segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato,

ART 3 - COMPENSO

Le parti convengono che, in relazione a detto incarico, verrà riconosciuto al Legale, in funzione dell'attività effettivamente svolta, il corrispettivo quantificato, sulla base delle prevedibili fasi in cui si articolerà la vertenza, in complessivi €.....(comprensivi di accessori legge), come da preventivo prot.....conforme ai parametri di cui alle tabelle forensi allegati al DM n. 55/2014 e al principio dell'equo compenso, con riferimento al seguente valore della causa..... così suddiviso per fasi:

FASE DI STUDIO € _____

FASE INTRODUTTIVA DEL GIUDIZIO € _____

FASE ISTRUTTORIA E/O DI TRATTAZIONE € _____

FASE DECISIONALE € _____

Tale corrispettivo deve intendere comprensivo di ogni spesa comunque connessa all'incarico quali a titolo esemplificativo bolli, spese di notifiche e spese generali ed eventuale domiciliazione presso terzi, con la sola esclusione delle spese di contributo unificato.

Nel caso di estinzione del processo per qualunque causa (perenzione, rinuncia agli atti, cessazione della materia del contendere) il compenso al professionista sarà riferito alle attività effettivamente svolte fino all'estinzione medesima, senza diritto ad indennizzi e somme ulteriori a qualunque titolo.

ART. 4 – OBBLIGHI INFORMATIVI

Il professionista ha facoltà di chiedere agli uffici comunali interessati la documentazione ritenuta necessaria per l'espletamento dell'incarico.

Il Comune prende atto che l'Avvocato nello svolgimento dell'incarico è tenuto a rispettare le regole della deontologia ed in particolare quelle compendiate nel vigente Codice Deontologico Forense, che dichiara di ben conoscere, anche quando ciò possa implicare limitazione all'esecuzione dell'incarico o al soddisfacimento degli interessi immediati del Comune.

L'Avvocato potrà avvalersi, discrezionalmente e sotto la sua responsabilità, di collaboratori, sostituti e/o ausiliari per lo svolgimento della prestazione, nell'ambito del compenso pattuito.

ART. 5 – COPERTURA ASSICURATIVA

L'Avvocato rende noto al Comune di aver stipulato idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale con la compagnia assicuratrice _____, polizza n. _____, con un massimale di € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

ART. 6 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a rilasciare (o a far rilasciare dalla parte rappresentata) all'Avvocato appositamente tutta la documentazione utile e necessaria allo svolgimento dell'incarico di difesa.

ART. 7- REVOCA E DACADENZA DALL'INCARICO

Il Comune di Campagnano di Roma, con determinazione del Responsabile del Settore competente alla gestione dell'incarico, ha facoltà di revocare l'incarico con preavviso di dieci giorni mediante lettera raccomandata A/R nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto di quanto previsto nell'avviso per la costituzione dell'albo approvato con determinazione n. _____ del _____
- b) mancata esecuzione dell'incarico, anche in relazione alle scadenze processuali, per più di due volte in un anno solare;
- c) nel caso che l'incarico conferito in base al presente avviso non sia eseguito con diligenza e perizia richieste, dimostrato con almeno tre richieste inevase o mancata presenza in comune per più di due giornate in un mese solare, senza giustificato motivo;
- d) sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

Al professionista sarà concesso un termine di dieci giorni per le sue giustificazioni.

Sarà dovuto un compenso proporzionale all'opera svolta fino alla data della revoca, salve eventuali azioni per il risarcimento di danni.

Art. 8 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il professionista, ai sensi dell'art. 3 – comma 7 – della L. 13.08.2010 n° 136, si impegna a comunicare

al Comune gli estremi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione, nonché nello stesso termine le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Il professionista inoltre, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, così come prescritto dall'art. 3 – commi 7,8,9 della L. 15.08.2010 n° 136.

Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., il contratto si intenderà risolto ex art. 3 – comma 8 – 2° periodo della medesima legge.

L'Amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 9 - DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESSI E/O DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA' – PATTO DI INTEGRITA'

L'Avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'insorgere di condizioni di incompatibilità in caso di pregressi rapporti nelle vicende oggetto di contenzioso per conto della controparte o di terzi, di comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale e/o relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con le controparti dei giudizi di cui assume la difesa per conto dell'Ente, e qualora ricorrano altre situazioni di incompatibilità alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, il Comune è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1453 e ss. Del C.C.

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. N. 165/2001 e art. 21 del D. Lgs. N. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, il professionista, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi professionali ad ex dipendenti del Comune di Campagnano di Roma o soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D. Lgs. N. 39/2013, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto che legava detti soggetti al Comune di Campagnano di Roma. Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Responsabile del Settore I, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, ed il professionista dichiarano, sotto la diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dipendente comunale abbia ricevuto altre utilità dal medesimo professionista, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile.

Le parti danno atto e si impegnano a rispettare tutte le condizioni contenute nel patto di integrità del Comune di Campagnano di Roma debitamente sottoscritto, agli atti d'ufficio.

ART. 10 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Professionista con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Campagnano di Roma approvato con Delibera G.C. n. 228 del 05.12.2013.-----

A tal fine si da atto che l'amministrazione ha messo a disposizione del professionista copia dello stesso per una sua più completa e piena conoscenza.-----

Il Professionista si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire _____ prova _____ dell'avvenuta comunicazione-----

La violazione da parte del Porfessionista degli obblighi di cui al codice di comportamento dei

dipendenti del Comune di Campagnano di Roma costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1546 del c.p.c. . L'amministrazione verificata l'eventuale violazione contesta per iscritto dall'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni-----

Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili procederà alla risoluzione del contratto fatto salvo il risarcimento dei danni -----

ART 11 – INFORMATIVA SUL TRATAMENTO DATI PERSONALI- NOMINA DEL PROFESSIONISTA QUAE RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO .

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss. mm. ii, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA , quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori del titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;

- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa di contrattazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di Documentazione amministrativa.

I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono

disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Campagnano di Roma con sede in Piazza Cesare Leonelli 15 .

Il Responsabile della Protezione dei dati è il Dott. Elio Massimo di Fusco – società Entheos S.r.l.

Competence Center Tecnico-Giuridico ; Dati di contatto:

E-mail: elio.difusco@entheosoft.com

Con la sottoscrizione del contratto di concessione, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

Accordo per la nomina di Responsabile Esterno del trattamento La Stazione Appaltante quale Titolare del trattamento dei dati personali ha valutato che l'Appaltatore sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, competenze e Know how disponibili possiede i requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da fornire l'idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza. Quindi con la sottoscrizione del presente contratto, l'operatore economico aggiudicatario- appaltatore viene designato come **Responsabile del trattamento dei dati** in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di osservare tutte le prescrizioni imposte dal Reg UE/679/2016 nonchè mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. In particolare il **Responsabile Esterno** dichiara di essere consapevole che i dati del **Committente (Titolare)** e delle singole strutture appartenenti al **Comune di Campagnano di Roma (RM)**, di cui all'art. 1, e che tratta nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria, e come tali soggetti all'applicazione del **Regolamento UE n. 2016/679 in combinato disposto con il Codice Privacy (D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs, n. 101/2018)**. Il Fornitore, inoltre, si impegna, dunque, a trattare i medesimi dati ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto e limitatamente alla convenzione in essere nel rispetto delle ISTRUZIONI E COMPITI allegati al presente disciplinare (ALL. 1).

Art. 12 – FORO COMPETENTE

Nell'adempiere agli obblighi di cui alla presente convenzione, le parti sono tenute ad osservare i principi di buona fede e correttezza; tuttavia, qualora si rendesse necessario adire le vie giudiziarie al fine di dirimere qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione alla presente convenzione o che fosse comunque ad essa connessa, la lite sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Tivoli.

ART 13 – RINVIO NORMATIVO

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione delle condizioni e modalità in esso contenute o richiamate. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme dell'avviso per la costituzione dell'albo degli avvocati approvato con determinazione n. ____ del ____ e , subordinatamente , al Codice Civile è a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli Avvocati.

ART 14 - REGISTRAZIONE

Il presente disciplinare non è sottoposto a registrazione. Esso potrà essere registrato a cura della parte che ha interesse e sulla quale ricadranno le relative spese.ù

Letto, confermato e sottoscritto, li

Il Comune _____

L'Avvocato _____

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti, previa attenta lettura di ogni clausola del presente contratto, ed in particolare di quelle di cui agli articoli nn. 2, 3, 7, 11 e 12, dichiarano espressamente di approvarle.

Il Comune _____

L'Avvocato

Il Comune di Campagnano di Roma

L'Avvocato